

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2021

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella seduta dell’11 dicembre 2019, che deve intendersi integralmente riportata nella presente deliberazione anche ai fini motivazionali, con la quale è stata autorizzata la stipula di una Convenzione di durata quinquennale tra l’ACI e la Società Autodromo Nazionale di Monza – SIAS SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 90% del capitale sociale, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e scadenza il 31 dicembre 2024, avente ad oggetto i servizi di autoproduzione principalmente riferibili all’organizzazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’Autodromo di Monza, nonché l’esercizio delle funzioni delegate dall’Ente alla stessa SIAS, strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali nell’ambito dell’automobilismo sportivo, del turismo e dell’*automotive*; vista la deliberazione adottata nella seduta del 27 gennaio 2021, con la quale la Società è stata autorizzata a derogare, per l’esercizio 2020, dall’applicazione dei criteri di ripartizione dei costi comuni così come previsti nella Convenzione, in considerazione della situazione di eccezionalità connessa alle ricadute della pandemia da Covid-19 sull’andamento delle attività e sull’operatività dell’Autodromo di Monza nell’anno di riferimento; ravvisata l’esigenza di rivedere il testo della Convenzione in parola, allineandolo a quello delle Convenzioni con le altre Società *in house* dell’Ente, con particolare riguardo all’individuazione di nuovi criteri per la ripartizione dei costi indiretti della Società in sostituzione di quelli attualmente previsti; considerato che la SIAS è subconcessionaria delle aree, dei fabbricati e degli impianti costituenti l’Autodromo Nazionale di Monza, in virtù di apposito atto di subconcessione da parte dell’Ente autorizzato nella seduta del 30 ottobre 2019; tenuto conto che con riferimento alla stessa SIAS è stata presentata, in data 26 febbraio 2020, la richiesta di iscrizione dell’Ente nell’elenco ANAC delle Amministrazioni che effettuano affidamenti diretti nei confronti delle proprie Società *in house*, di cui all’art. 192, comma 1, del decreto legislativo n.50/2016, e che la relativa procedura è attualmente in fase di perfezionamento presso l’ANAC; viste le note della Direzione Sport Automobilistico e Relazioni Internazionali del 2 e del 6 aprile 2021, con le quali viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale la stipula di una nuova Convenzione di durata quinquennale tra l’Ente e la Società, in sostituzione di quella attuale, relativa all’affidamento di servizi di autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ACI e di quelli strumentali allo svolgimento delle sue funzioni, con specifico riferimento alla conduzione dell’Autodromo Nazionale di Monza in forza del citato atto di subconcessione; visto lo schema di atto all’uopo predisposto e preso atto dell’ambito di operatività e dell’oggetto della Convenzione, nonché degli obblighi a carico

delle parti; considerato che le principali modifiche rispetto alla vigente Convenzione si riferiscono alla ridefinizione del perimetro dei servizi di autoproduzione richiesti dall'ACI alla Società, di cui all'art. 3 del testo, e all'individuazione di nuovi criteri per l'attribuzione dei costi indiretti, di cui al successivo art. 8; preso atto del sistema di monitoraggio, verifica e controllo previsto in ordine allo svolgimento da parte della SIAS dei servizi e delle attività affidati dall'ACI; considerato che gli affidamenti diretti di servizi ed attività alla SIAS, da parte dell'Ente, saranno preceduti dalla preventiva valutazione in ordine alla congruità economica dell'offerta della Società, con particolare riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in linea con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016; ravvisata la necessità di continuare a disporre senza soluzione di continuità del supporto tecnico-sportivo della SIAS per la realizzazione delle attività e dei servizi di autoproduzione di cui sopra, funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; considerato che permangono le condizioni ed i requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 50/2016 per l'affidamento alla SIAS di servizi ed attività in modalità *in house*; tenuto conto che il testo della nuova Convenzione è stato sottoposto, per quanto di competenza, al preventivo esame della Giunta Sportiva quale Organo di vertice del settore dello sport automobilistico, titolare dell'esercizio e della gestione del potere sportivo; ritenuto necessario prevedere che gli effetti della nuova Convenzione decorrano dal 1° gennaio 2021, onde assicurare l'applicazione dei nuovi criteri di imputazione dei costi indiretti all'intero esercizio 2021; visto il vigente Regolamento di *governance* delle Società partecipate dall'Ente; **approva** la nuova Convenzione quinquennale tra l'ACI e la Società Autodromo Nazionale di Monza – SIAS SpA, partecipata dall'Ente nella misura del 90% del capitale sociale, nel testo allegato al verbale della seduta sotto la lett. E), che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Gli effetti della nuova Convenzione decorrono dal 1° gennaio 2021. **Conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione della Convenzione in parola, con facoltà di apportare al testo le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie per il perfezionamento dell'atto. La Direzione per lo Sport Automobilistico e le Relazioni Internazionali è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.”.

CONVENZIONE DI SERVIZI

Tra i sottoscritti:

- AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, ente pubblico non economico, privo di finalità di lucro, con sede in Roma, Via Marsala n. 8 (Cod. Fisc. 00493410583-P.IVA 00907501001), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani, d'ora in poi più brevemente indicato come «ACI», da una parte;

e

- La società "Autodromo Nazionale di Monza - S.I.A.S. (Società Incremento Automobilistico e Sport) S.p.A.", con sede in Milano, in Corso Venezia n.43 (Cod. Fisc. 00779970151-P.IVA 00693420960), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giuseppe Redaelli, d'ora in poi più brevemente indicata come «SIAS», dall'altra;

di seguito anche definite congiuntamente «le Parti» o singolarmente «la Parte»

P R E M E S S O C H E

- 1) ACI, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali di rappresentanza e tutela degli interessi generali dell'automobilismo, ai sensi dell'art. 4 del suo Statuto, promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile – F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione Sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla legge italiana, dalla F.I.A. ed è componente del CONI; l'ACI inoltre, sempre ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le iniziative di competenza all'uopo necessarie;
- 2) per il perseguimento delle suddette finalità istituzionali e in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art.1 comma 341 della legge 28 dicembre 2015 n.208 che ha autorizzato l'ACI - in considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran

Premio di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale - a sostenere i costi di organizzazione e gestione del Gran Premio di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, in data 03.09.2019, è stata sottoscritta in forma privata tra l'ACI e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza la convenzione per la concessione, con decorrenza 01.01.2020, dell'Autodromo Nazionale di Monza, atto successivamente riprodotto in forma pubblica in data 19.09.2019 (rep.n.33209, raccolta n.23001 Notaio Carlo Conti in Monza, registrato a Monza il 19.09.2019 al n.9380-IT);

- 3) nella citata convenzione viene ribadito che l'Autodromo Nazionale di Monza - in quanto opera di interesse pubblico e impianto sportivo di interesse nazionale che riveste una rilevante funzione sociale ed economica per i territori circostanti, in ragione del notevole indotto generato in occasione delle manifestazioni sportive più importanti – deve ospitare manifestazioni di spessore nazionale ed internazionale;
- 4) ACI, in data 04.09.2019, ha concluso con FOWCL (Formula One World Championship Limited) l'accordo denominato "Race Promotion Contract" e con FOML (Formula One Marketing Limited) gli accordi denominati "Circuit Rights Agreement" e "Deed of Variation" con i quali ha acquisito il diritto ad organizzare e gestire, nel periodo 2020 - 2025 il Gran Premio d'Italia di Formula 1 nell'Autodromo di Monza;
- 5) SIAS, società il cui capitale sociale è detenuto al 90% dall'ACI e al 10% dall'Automobile Club di Milano (di seguito ACM), Ente pubblico non economico federato all'ACI, ha realizzato a proprie spese l'Autodromo di Monza a partire dall'anno 1922 e lo ha ininterrottamente gestito, organizzando, tra l'altro, l'evento Gran Premio d'Italia di Formula 1 (o sue varianti), acquisendo in tal modo una consolidata esperienza nel settore;
- 6) SIAS, in qualità di concessionario dell'Autodromo di Monza fino al 31.12.2019 e in virtù della predetta esperienza maturata, ha stipulato con ACI un contratto avente ad oggetto la fornitura, per le annualità 2017/2019, di servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1;
- 7) SIAS, per effetto della modifica statutaria deliberata dall'Assemblea Straordinaria della società in data 15.10.2019, si qualifica come società strumentale all'attività di ACI e di ACM e idonea ad operare in regime di in-house providing ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.50/2016,

fermo rimanendo l'esito positivo della procedura di accreditamento dell'ACI presso l'elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'art.192 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 relativamente alla presente Convenzione, procedura che ha avuto inizio con la domanda di iscrizione presentata da ACI in data 26.02.2020;

- 8) SIAS, in quanto Società «*in house*» di ACI e ACM, è soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle Società «*in house*» previsti dalla legge ed è tenuta al rispetto dell'ordinamento amministrativo imposto alle Società «*in house*» dalla vigente normativa e dai principi generali di efficienza, economicità e trasparenza della pubblica amministrazione;
- 9) SIAS, in ragione di quanto previsto dall'art. 4 del proprio Statuto, intende svolgere, su specifico mandato senza rappresentanza conferito dall'ACI, le attività relative alla promozione e all'organizzazione delle attività sportive automobilistiche, alla formazione e educazione automobilistica dei conducenti di autoveicoli nonché alla promozione dello sviluppo turistico, realizzando a tutti gli effetti gli obiettivi statutari di ACI e di ACM, trattandosi di servizi strumentali alle finalità delle controllanti. Pertanto, nell'esercizio della propria attività, SIAS è sottoposta, attraverso gli strumenti e le procedure del controllo analogo congiunto, all'influenza determinante delle amministrazioni aggiudicatrici, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative; l'esercizio del controllo analogo viene effettuato dall'ACI in forma congiunta con l'ACM, con le modalità e nei termini previsti dall'art.21 dello Statuto della Società;
- 10) ACI intende affidare a SIAS in regime di *in-house providing*, i servizi di cui all'art.3, punti 1 e 2, della presente Convenzione ossia l'autoproduzione di servizi strumentali strettamente necessari al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente ;
- 11) ACI, in qualità di concessionario dell'Autodromo Nazionale di Monza come meglio precisato al punto 2 delle premesse, in conformità a quanto previsto nell'art.9.2 della predetta convenzione di concessione, con atto pubblico del 13.12.2019 ha subconcesso l'intero complesso dell'Autodromo di Monza alla propria società in house SIAS al fine di conseguire il migliore sfruttamento delle aree acquisite in concessione e di assicurare l'ottimale organizzazione e conduzione operativa delle attività nel campo

dell'automobilismo sportivo, del turismo e dell'automotive nonché, più in generale, l'efficace esercizio delle funzioni affidate dall'ACI;

- 12) ACI, per le motivazioni sopra espresse, manifesta inoltre la propria disponibilità ad assegnare a SIAS le risorse necessarie a consentire alla stessa la realizzazione dei servizi di autoproduzione di cui all'art.3 della presente Convenzione, richiesti da ACI, tenuto conto che SIAS si impegna ad operare, nell'utilizzo di tali risorse, nell'interesse e secondo le direttive dell'ACI con le procedure e le modalità riportate nella presente Convenzione;
- 13) il Consiglio Generale dell'ACI, con Deliberazione adottata nella seduta del 24.07.2019, ha approvato il nuovo testo del Regolamento di Governance delle Società Partecipate da ACI (Regolamento di Governance), che SIAS dichiara di ben conoscere e che si impegna ad osservare in ogni sua parte nell'espletamento delle attività e delle funzioni previste dalla presente Convenzione;
- 14) il Presidente dell'ACI è stato autorizzato a questo atto in virtù di deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI adottata nella seduta del
- 15) il Presidente di SIAS è stato autorizzato a questo atto in virtù di deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SIAS adottata nella seduta del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

Art. 2 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

La presente Convenzione è posta in essere tra le Parti nel presupposto che risultino soddisfatte e che siano mantenute nel corso del periodo di validità della stessa tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, di seguito specificate:

- a) ACI esercita su SIAS, in forma congiunta con ACM, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi secondo le modalità di cui all'art. 9 della presente Convenzione;

- b) oltre l'80 per cento delle attività di SIAS è effettuato, a partire dall'esercizio di bilancio di decorrenza della presente Convenzione, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti ACI e ACM o da altre persone giuridiche da queste controllate;
- c) nel capitale sociale di SIAS non sussiste alcuna partecipazione diretta di capitali privati in conformità a quanto previsto dall'art. 5 dello Statuto della Società.

L'affidamento in forma diretta dei servizi e delle attività di cui alla presente Convenzione è effettuato a norma degli artt. 5 e 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto lo stesso è sottoposto alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- ACI, attraverso il Centro di Responsabilità gestore, effettua, prima dell'assegnazione del budget annuale a SIAS ai sensi dell'art.8 della presente Convenzione, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei servizi affidati con riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- ACI, attraverso il Centro di Responsabilità gestore, provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento degli atti connessi all'affidamento assolvendo, in tal modo, tutti gli obblighi in materia di trasparenza.

La Direzione per lo Sport Automobilistico di ACI è il Centro di Responsabilità competente per la gestione dei rapporti con SIAS relativi ai servizi di autoproduzione e allo svolgimento di funzioni per conto di ACI di cui al punto 1, lettere i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art.3 oggetto della presente Convenzione. ACI individuerà e comunicherà a Sias il Centro di Responsabilità che curerà i rapporti con la stessa società relativamente ai lavori ed opere di manutenzione straordinaria sui fabbricati ed impianti dell'Autodromo di Monza oltre a quelli di realizzazione di nuove opere che la convenzione di subconcessione ACI/SIAS prevede siano realizzati a carico di ACI, di cui al punto 1), lettera ix) dell'art.3.

Nel caso in cui tali funzioni fossero attribuite in futuro ad altri centri di responsabilità, ACI ne darà tempestiva comunicazione scritta a SIAS.

ART. 3 - OGGETTO

ACI, nel rispetto della normativa vigente in materia di «*in house providing*», richiamata nel precedente art. 2, affida a SIAS, che accetta con propria organizzazione di mezzi e autonoma

gestione, la realizzazione dei servizi e delle attività per conto di ACI nonché l'esercizio delle funzioni di ACI di seguito riportate:

1) Servizi di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ACI:

- i. servizi di organizzazione, ivi inclusi quelli tecnico/sportivi e di biglietteria, connessi allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 in forza del contratto di promozione dell'evento stipulato da ACI con FOWCL, nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni dettate dalle autorità preposte per ogni ambito di competenza a copertura dell'intero evento;
- ii. servizi richiesti da ACI per altri eventi sportivi motoristici e/o turistici promossi e/o organizzati da ACI;
- iii. servizi richiesti da ACI per eventi sportivi motoristici e/o turistici promossi e/o organizzati da SIAS su specifico mandato di ACI;
- iv. organizzazione e promozione, per conto di ACI, di iniziative atte a favorire e diffondere l'educazione e la sicurezza stradale;
- v. organizzazione e promozione, per conto di ACI, di eventi motoristici volti allo sviluppo del turismo anche attraverso mostre, esibizioni, intrattenimenti, convegni e congressi;
- vi. promozione e valorizzazione dell'Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche attraverso la diffusione dei suoi brand;
- vii. ogni altra attività, per conto di ACI, nel campo dell'automobilismo sportivo, del turismo, dell'educazione e sicurezza stradale e dei servizi nel campo dell'automotive in generale;
- viii. servizi richiesti da ACI per ricerche e test relativi allo sviluppo di studi su nuove applicazioni sulla mobilità, automotive e sicurezza;
- ix. lavori di realizzazione di nuovi edifici e/o impianti dell'Autodromo a carico dell'ACI in forza dell'art. 4.5 del contratto di subconcessione tra Aci e SIAS;
- x. ogni altro servizio o attività richiesti da ACI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2) Servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'ACI:

i. conduzione dell'Autodromo di Monza, in forza del contratto di subconcessione di cui in premessa, al fine di conseguire il migliore sfruttamento delle aree acquisite da ACI in concessione, assicurando l'ottimale organizzazione e promozione degli eventi e delle manifestazioni sportive che si terranno nell'Autodromo nonché lo sviluppo delle attività nel campo dell'automobilismo sportivo, del turismo e dell'automotive in generale.

Le Parti riconoscono concordemente che tutti i servizi e le attività che formano oggetto della presente Convenzione sono strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ACI e strumentali allo svolgimento delle sue funzioni.

ART. 4 - OBBLIGHI DI SIAS

SIAS assicurerà l'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione secondo le condizioni e con le modalità definite dal Piano Annuale delle Attività di cui all'art.8; nell'espletamento della propria attività, SIAS garantisce all'ACI un'organizzazione adeguata all'erogazione dei servizi e alla gestione dell'impianto tenendo a proprio integrale carico ogni relativo rischio ed esonerando espressamente ACI da ogni responsabilità nei confronti degli Enti proprietari dell'Autodromo, del personale dipendente della Società, dell'Amministrazione finanziaria e dei terzi in genere.

Rimangono inoltre a carico di SIAS tutti gli obblighi di carattere amministrativo, fiscale, contributivo e contrattuale inerenti alle attività affidate da ACI, attività che SIAS effettuerà sempre sotto la propria responsabilità e nell'interesse di ACI.

In particolare, nell'espletamento della propria attività, SIAS si obbliga:

- a) a rispettare gli obblighi rinvenienti dalla convenzione di subconcessione stipulata con ACI in forza della quale la Società ha acquisito la disponibilità dell'Autodromo Nazionale di Monza fino a tutto il 31.12.2028;
- b) ad assicurare una adeguata pianificazione delle attività e dei servizi da rendere predisponendo il Piano Annuale delle Attività, il budget economico e il budget degli investimenti nonché adeguate rendicontazioni infrannuali secondo le modalità e procedure previste nella presente Convenzione;

- c) ad adeguarsi agli indirizzi di politica sportiva assunti dall'ACI ed a rispettare i regolamenti e le disposizioni emanati anche in materia di sicurezza;
- d) a curare l'organizzazione delle manifestazioni sportive automobilistiche ai massimi livelli, assicurandone la maggiore visibilità pubblica possibile;
- e) a favorire la più ampia partecipazione dell'utenza alle attività di sport automobilistico e più in generale all'utilizzo in sicurezza delle autovetture;
- f) a perseguire, attraverso l'utilizzo ottimale delle infrastrutture dell'Autodromo, obiettivi di economia di scala nella gestione del circuito;
- g) ad assicurarsi, nel caso in cui la Società dovesse acquisire servizi da terzi, che questi siano rigorosamente in linea con l'immagine e l'etica dell'ACI;
- h) ad eseguire, nell'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente Convenzione, le direttive dell'ACI che dovranno essere considerate dalla Società anche ai fini della predisposizione del Piano Annuale delle Attività di cui al successivo art. 8;
- i) a rispettare i Regolamenti Sportivi nazionali ed internazionali nell'organizzazione di tutti gli eventi sportivi;
- j) a rispettare i requisiti di sicurezza connessi all'omologazione nazionale ed internazionale del Circuito di Monza e comunque a seguire gli standard di sicurezza stabiliti per le gare/manifestazioni nazionali ed internazionali;
- k) a consentire all'ACI e a terzi indicati dall'ACI e/o proposti da Sias, di utilizzare per la manifestazione sportiva Gran Premio di Formula 1 e per le eventuali altre manifestazioni sportive promosse e/o organizzate da ACI i marchi registrati da SIAS a livello nazionale ed internazionale relativi al profilo del Circuito di Monza e della proprietà intellettuale dello stesso per far in modo che ACI possa ottemperare agli obblighi contrattuali assunti con i propri partners.

ART. 5 – PREROGATIVE ED OBBLIGHI DI ACI

In ottemperanza a quanto previsto ai successivi artt. 8, 9 e 10 della presente Convenzione, ACI eserciterà le seguenti prerogative:

- indirizzo e monitoraggio della pianificazione relativa ai servizi e alle attività in Convenzione;
- approvazione del Piano Annuale delle Attività;

- valutazione ex art.192, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 dei costi relativi all'esecuzione dei servizi oggetto delle attività di autoproduzione;
- approvazione del Budget economico annuale della Società relativo alla Convenzione e delle eventuali variazioni del budget medesimo;
- approvazione del Budget annuale degli investimenti della Società relativi all'Autodromo di Monza e delle eventuali variazioni del budget medesimo; fermo restando l'obbligo per l'ACI di approvarli, resta impregiudicata la possibilità della Società, di effettuare comunque lavori ed opere, incluse nel budget degli investimenti, indispensabili ai fini della sicurezza anche nelle more del formale processo di approvazione da parte dell'ACI;
- approvazione dei lavori sull'Autodromo, a carico dell'ACI, che la società può proporre in forza della subconcessione ACI/SIAS fermo rimanendo l'obbligo per l'ACI di approvarli se riferiti ad opere indispensabili ai fini della sicurezza.

ACI si impegna a:

- versare alla Società, a titolo di corrispettivo dei servizi e delle attività di autoproduzione regolamentati dalla presente Convenzione, gli importi determinati secondo i criteri e le modalità riportate ai successivi artt. 11 e 12;
- assicurare alla Società le risorse necessarie alla realizzazione delle opere, indispensabili per la sicurezza, che la convenzione di subconcessione tra ACI e SIAS pone a carico dell'ACI;
- cooperare con la Società al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione;
- informare tempestivamente la Società in ordine alle eventuali adozioni o modifiche di Regolamenti e di altri provvedimenti dell'Ente o di altre Autorità e/o Amministrazioni che riguardino i servizi e le attività oggetto della Convenzione.

ART.6 - OBBLIGHI E PREROGATIVE DELLE PARTI RELATIVAMENTE AL GRAN PREMIO D'ITALIA DI FORMULA 1

Con riferimento alla manifestazione sportiva Gran Premio d'Italia di Formula 1, SIAS si obbliga:

- 1) a rispettare tutti gli obblighi e gli impegni assunti contrattualmente da ACI verso i titolari dei diritti della manifestazione; a tal fine SIAS dichiara di aver ricevuto una copia di tali contratti e di ben conoscerne il contenuto;

- 2) ad applicare i capitolati della FOM e della FIA riportati nei seguenti manuali: Manual Operation FOM, Manual Operation FIA, Manual Communication FOM, Regolamento FIA;
- 3) a fornire supporto ad ACI per la definizione del Regolamento Particolare di Gara (RPG) dell'evento;
- 4) a garantire la completa operatività della Direzione Gara dotata di TV a circuito chiuso per la supervisione e il controllo delle attività di pista;
- 5) a fornire, su indicazione di ACI, n.1 Direttore di Gara internazionale, n.2 Direttori di gara aggiunti, segreteria di manifestazione e materiale necessario ad assicurare la piena operatività degli addetti;
- 6) ad assicurare un adeguato numero di Ufficiali di Percorso al fine di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza dettate dal regolamento FIA, con relativo sistema di segnalazione di bandiere;
- 7) a mettere a disposizione un'area per le verifiche tecniche e per l'organizzazione del Parco Chiuso;
- 8) ad assicurare un assetto sanitario di pista conforme a quanto richiesto dalle norme FIA, coordinate da un medico sportivo e da un responsabile sanitario;
- 9) ad assicurare un allestimento antincendio in pista rispondente alle prescrizioni dettate dalle norme FIA;
- 10) ad assicurare un adeguato sistema audio di commento con relativi commentatori in lingua italiana e inglese;
- 11) a mettere a disposizione una sala stampa con sistemi di connettività e audio video secondo le prescrizioni del "Communications Manual" della FIA;
- 12) a garantire che, per il tempo necessario per l'effettuazione della manifestazione, il Circuito di Monza e tutte le aree oggetto di subconcessione da ACI, vengano utilizzati esclusivamente per le attività legate all'Evento. In particolare SIAS garantirà quanto segue:
 - accesso per gli allestimenti del Paddock club almeno 20 giorni prima dell'Evento;

- accesso per gli allestimenti di pista pubblicitari e impianti almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'Evento;
 - accesso generale al paddock per sopralluoghi e allestimenti, a partire da due settimane precedenti all'Evento;
 - accesso al paddock per allestimento delle Hospitality Units e delle altre strutture da posizionare nel paddock a partire dalla domenica antecedente all'Evento;
 - accesso al paddock per l'arrivo dei Team a partire dal martedì precedente all'Evento;
 - accesso al Circuito di Monza per il posizionamento dei mezzi per la produzione TV, a partire dal lunedì precedente all'Evento;
 - uso esclusivo del Circuito di Monza per tutte le Gare in programma a partire dalle ore 9:00 del venerdì fino alla sera della domenica relativi alla settimana in cui si terrà l'Evento;
- 13) a garantire ad ACI piena disponibilità ed uso delle aree paddock del Paddock del Circuito per le ospitalità dei Team, FIA, FOM e dei mezzi tecnici del servizio benzina e gomme;
- 14) a rendere disponibile il locale Centro Accrediti per le giornate da giovedì a domenica della settimana di svolgimento dell'Evento;
- 15) a rendere disponibili 8 giorni prima della gara gli uffici della direzione gara, gli uffici destinati a FOM, gli uffici destinati a FIA, il podio e la sala stampa;
- 16) a gestire tutti i rapporti con le autorità competenti in merito all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni in materia di sicurezza delle strutture e tutto quanto sarà necessario per adeguare l'Autodromo alle prescrizioni di legge vigenti ed eseguire le manutenzioni a regola d'arte;
- 17) a gestire i rapporti e organizzare i servizi di vigilanza e sicurezza, pulizia e igiene in tutto l'impianto;
- 18) ad allestire e gestire le aree destinate ad ACI secondo quanto previsto e con le modalità derivanti dal contratto stipulato tra ACI e FOM;

- 19) a provvedere all'organizzazione e gestione di tutti i servizi riservati agli ospiti istituzionali di ACI secondo un adeguato standard qualitativo, per quanto riguarda la gestione dei pernottamenti, i trasferimenti, il banqueting e gli allestimenti in Autodromo;
- 20) a mettere a disposizione le aree destinate alle hospitality assegnate a FOM, predisposte con i servizi ausiliari permanenti, per gli allestimenti che dovranno essere effettuati a cura della FOM;
- 21) a svolgere ogni attività commerciale direttamente o indirettamente correlata all'Evento purché conforme agli impegni assunti da ACI nei contratti di cui alle premesse, con i detentori dei diritti del Gran Premio e nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti e concessioni;
- 22) ad organizzare e gestire la campagna di promozione dell'Evento, tramite i canali di comunicazione di massa, social, web secondo un piano media preventivamente concordato con ACI;
- 23) a rendere conforme il materiale promozionale, e tutto il materiale grafico per la corretta gestione dell'Evento, a quanto prescritto dal "Communications Manual" di FOM ed al manuale dell'utilizzo del marchio di ACI;
- 24) a gestire la biglietteria del Gran Premio d'Italia di Formula 1 previa approvazione dell'ACI sulle tariffe dei biglietti, sulle modalità di commercializzazione degli stessi, sulla politica delle scontistiche da applicare nonché sui criteri di distribuzione dei biglietti omaggio.

Relativamente alla manifestazione sportiva Gran Premio d'Italia di Formula 1, ACI si impegna:

- 1) a stipulare una copertura assicurativa per l'evento Gran Premio di Formula 1 per responsabilità civile in favore di partecipanti e terzi nel rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di organizzazione di manifestazioni motoristiche, conforme con i massimali imposti dalla FOM;
- 2) a versare a favore di FIA le tasse di iscrizione dell'evento Gran Premio di Formula 1 a calendario internazionale;

- 3) a predisporre il RPG del Gran Premio di Formula 1 per la successiva approvazione da parte della FIA nel rispetto della regolamentazione internazionale e del FIA Agreement;
- 4) ad indicare a SIAS, n.1 Direttore di gara internazionale, n.2 Direttori di gara aggiunti e la segreteria di manifestazione.

ART. 7 - OBBLIGHI DI SIAS RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO E AGLI AFFIDAMENTI ESTERNI

Nell'utilizzo di personale dipendente, di consulenti, di professionisti esterni e di fornitori per l'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società è obbligata al rispetto della normativa di riferimento ivi comprese le disposizioni vigenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale.

La Società adotta criteri e modalità di selezione e reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

La Società è obbligata ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari, amministrative in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, igiene e sicurezza sul lavoro, contratti collettivi di lavoro.

La Società è obbligata altresì a rispettare, nell'esercizio della propria attività negoziale, i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione nonché ad osservare le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni.

La Società infine s'impegna ad esibire, a richiesta di ACI, la documentazione probatoria utile ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti.

ART. 8 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ E BUDGET

Entro la fine del mese di settembre dell'anno precedente all'anno di riferimento, SIAS presenta, per quanto di rispettiva competenza, alla Direzione per lo Sport Automobilistico e al Centro di Responsabilità individuato da Acì per lavori e opere di cui all'art. 2, il Piano Annuale delle Attività e il Budget economico e degli investimenti relativi all'annualità successiva per i servizi e le attività di cui al precedente art. 3.

Il Piano Annuale delle Attività è il documento attraverso il quale la Società riporta il dimensionamento dei servizi e delle attività che la stessa propone di effettuare per l'anno successivo con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il Budget annuale nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere.

Il Piano Annuale delle Attività è suddiviso in tre sezioni:

- a) la prima sezione attiene alla descrizione dei servizi di autoproduzione che la società propone di porre in essere per l'anno successivo a quello in corso distinti in: i) servizi/attività relativi all'organizzazione dell'evento Gran Premio di Formula 1 e delle manifestazioni collaterali ivi inclusi i servizi di ospitalità; ii) servizi/attività relativi all'organizzazione e promozione di altri eventi sportivi motoristici e/o turistici promossi e/o organizzati da ACI; iii) servizi richiesti da ACI per eventi sportivi motoristici e/o turistici promossi e/o organizzati da SIAS su specifico mandato di ACI; iv) organizzazione e promozione, per conto di ACI, di iniziative atte a favorire e diffondere l'educazione e la sicurezza stradale; v) organizzazione e promozione, per conto di ACI, di eventi motoristici volti allo sviluppo del turismo anche attraverso mostre, esibizioni, intrattenimenti, convegni e congressi; vi) promozione e valorizzazione dell'Autodromo di Monza a livello nazionale e internazionale anche attraverso la diffusione dei suoi brand; vii) ogni altra attività, per conto di ACI, nel campo dell'automobilismo sportivo, del turismo, dell'educazione e sicurezza stradale e dei servizi nel campo dell'automotive in generale; viii) servizi richiesti da ACI per ricerche, test per lo sviluppo di studi su nuove applicazioni relative a mobilità, automotive e sicurezza; x) altri servizi o attività richiesti da ACI per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; in tale sezione del documento la Società dovrà riportare il calendario delle manifestazioni sportive previste per l'anno successivo, una breve descrizione degli eventi e delle attività previste che comportino un impegno della pista e/o delle altre infrastrutture dell'Autodromo, le stime quali/quantitative utili alla comprensione dei volumi e della qualità dei servizi e delle attività programmate nonché le tariffe praticate per i servizi prestati all'utenza;

- b) la seconda sezione attiene alle opere di manutenzione straordinaria per l'anno successivo che la Società intende porre in essere per mantenere in esercizio l'Autodromo e per assicurarne il suo utilizzo per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche, secondo le prescrizioni delle Autorità Sportive Nazionali ed Internazionali e di Pubblica Sicurezza; tale parte del documento, corredato dalle adeguate relazioni tecniche, contiene informazioni sulle opere da realizzare, sui relativi costi stimati nonché sulle eventuali prescrizioni normative e regolamentari che ne impongono l'effettuazione;
- c) la terza sezione attiene alle proposte di nuove infrastrutture da realizzare nell'Autodromo, ivi incluse quelle indispensabili per la sicurezza, che la convenzione di subconcessione tra ACI e SIAS prevede vengano finanziate da ACI; tale parte del documento contiene informazioni sulle caratteristiche e sui costi stimati delle opere proposte, corredato da uno studio di fattibilità, un piano economico finanziario degli investimenti e un cronoprogramma.

In allegato al Piano Annuale delle Attività vengono infine espressi i fabbisogni di personale e la pianificazione degli acquisti di importo superiore ai 40.000,00 euro con esclusione di quelle già autorizzate da AcI e quelle obbligatorie relative alla sicurezza.

Il Piano Annuale delle Attività è accompagnato dal Budget economico annuale dei servizi e delle attività oggetto della Convenzione nonché dal Budget degli investimenti della società relativo ai lavori e alle opere descritti nella seconda sezione del piano delle attività e riferiti all'art. 4.4 della convenzione di subconcessione dell'Autodromo stipulata con ACI. Il Budget economico annuale contiene l'indicazione:

- a) dei costi diretti e indiretti relativi ai servizi di organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 distinti in servizi tecnici, logistici, sportivi, di ospitalità e di comunicazione/marketing;
- b) dei ricavi e dei costi relativi ai servizi di biglietteria del Gran Premio d'Italia di Formula 1;
- c) degli altri ricavi e costi che la Società prevede di conseguire per attività comunque riconducibili al Gran Premio d'Italia di Formula 1;

- d) dei ricavi e dei costi, diretti e indiretti, riferiti ai servizi/attività di organizzazione e promozione di altri eventi sportivi motoristici e/o turistici promossi e/o organizzati da ACI, con dettaglio degli stessi per ciascuna iniziativa;
- e) dei ricavi e dei costi, diretti e indiretti, riferiti ai servizi/attività di cui ai punti da iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art.3 della presente convenzione con dettaglio per ciascun servizio/attività;
- f) dei costi stimati per la realizzazione delle opere a carico di ACI previste nelle sezioni seconda e terza del piano delle attività.

I costi ed i ricavi indicati nel Budget economico dovranno riportare il raffronto con i valori dell'anno precedente e dell'ultimo esercizio di bilancio chiuso con le motivazioni dei principali scostamenti. Il Budget riporta la stima dei costi direttamente imputabili alle attività e ai servizi previsti per l'anno successivo nonché dei costi indiretti e di struttura della società per la parte imputabile alle attività oggetto della presente Convenzione. I costi indiretti saranno attribuiti alle diverse attività oggetto della Convenzione utilizzando il seguente driver: percentuale di incidenza dei costi diretti di ciascun servizio/attività sul totale dei costi diretti. Nel corso dell'anno, anche ai fini delle rendicontazioni di cui all'art. 10, tale driver utilizzerà i costi diretti maturati per ciascuna attività già effettuata combinati ai costi diretti stimati per le attività ancora da realizzare. Al termine di ciascun esercizio di bilancio, il driver verrà calcolato sulla base dei costi diretti maturati per ciascuna attività effettuata rispetto al totale dei costi diretti maturati.

Il Budget degli investimenti riporta la stima e la descrizione dettagliata per ciascun cespite degli investimenti che la società intende effettuare per i lavori di manutenzione straordinaria capitalizzabili.

Il Piano Annuale delle Attività e gli allegati Budget economico annuale e Budget degli investimenti dovranno essere sottoposti all'approvazione dei competenti organi dell'ACI; in particolare, la prima sezione del piano delle attività nonché i punti a), b), c) d), e) del Budget economico saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Sportiva dell'ACI mentre le sezioni seconda e terza del piano delle attività, il punto f) del Budget economico e il Budget degli investimenti saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale dell'ACI, acquisendone il parere positivo della Giunta Sportiva per ciò che attiene all'aspetto sportivo

delle attività da porre in essere; i suddetti Organi dell'ACI potranno disporre in qualsiasi momento, anche su proposta motivata di SIAS, le modifiche al Piano Annuale delle Attività e ai relativi Budget che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena realizzazione degli obiettivi previsti.

Sulla base di tali documenti, i competenti Centri di Responsabilità dell'ACI alimentano il processo di formazione del Budget economico e del Budget degli investimenti dell'ACI per la successiva approvazione da parte dei competenti Organi. Il Budget assegnato alla Società può essere utilizzato dalla stessa solo dopo la predetta approvazione.

Il Budget costituisce il *target* di riferimento ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati conseguiti dalla Società nel corso dell'esercizio ed ha funzione autorizzativa alla spesa nel senso che SIAS non può sostenere costi complessivamente eccedenti il budget assegnato.

Per effetto di nuove attività non previste nei Budget, variazioni delle attività pianificate o per ogni altra esigenza che le Parti ritengono necessaria a garantire la piena operatività ed efficienza delle attività oggetto della Convenzione, la Società può proporre ai competenti Centri di Responsabilità dell'ACI, una rimodulazione del Piano Annuale delle Attività e dei relativi Budget che seguirà il medesimo iter di approvazione degli stessi. Nessun maggior costo può essere sostenuto dalla Società fino alla conclusione dell'*iter* interno dell'ACI per l'autorizzazione dei suddetti maggiori costi.

ART. 9 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL "CONTROLLO ANALOGO"

ACI esercita su SIAS, in modalità congiunta con ACM, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a) della presente Convenzione, un «controllo analogo diretto» con le modalità di seguito riportate, in conformità al Regolamento di Governance delle Società controllate dall'ACI e alle linee guida n. 7 emanate dall'ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 in attuazione del D.Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando il rispetto della normativa sugli affidamenti alle Società «*in house*» e del Regolamento di Governance, di cui al punto 12 delle premesse, ACI e ACM esercitano su SIAS, attraverso il Comitato di Controllo Analogo Congiunto (CCAC) istituito ai sensi dell'art.21 dello Statuto della Società, controlli «*ex ante*» sugli indirizzi e obiettivi della Società, controlli «contestuali» per la verifica del rispetto delle procedure nel corso della gestione e controlli

«ex post» sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati.

Per i flussi informativi e le altre modalità di esercizio del predetto controllo analogo si fa riferimento a quanto disposto dal suddetto art.21 dello Statuto della Società.

ART. 10 - SISTEMA DEI CONTROLLI - REPORT PERIODICI

Per consentire la verifica del corretto svolgimento da parte di SIAS delle obbligazioni assunte, la stessa trasmetterà entro il termine del mese successivo a quello di chiusura di ciascun trimestre solare alla Direzione per lo Sport Automobilistico il Rendiconto dei costi diretti e indiretti sostenuti nel trimestre precedente e imputabili a ciascun servizio di autoproduzione oggetto della presente Convenzione, con distinta indicazione dei costi suddivisi per natura. Tale Rendiconto trimestrale dovrà comprendere:

- una Relazione sullo stato di avanzamento delle attività, in attuazione del Piano Annuale delle Attività approvato;
- la consuntivazione dei costi e dei ricavi maturati nel periodo di riferimento, con raffronto rispetto alle previsioni indicate nel Budget, contenente l'indicazione dei motivi degli eventuali scostamenti registrati;
- la stima aggiornata dei costi e dei ricavi al termine dell'esercizio di bilancio.

Analogo Rendiconto dovrà essere predisposto e trasmesso entro il termine del mese di Gennaio dell'anno successivo alla Direzione per lo Sport Automobilistico, con riferimento all'intero anno solare precedente.

La Direzione per lo Sport Automobilistico, entro i 15 giorni successivi alla trasmissione di ciascun Rendiconto trimestrale, dovrà approvare tale Rendiconto o richiedere gli opportuni chiarimenti. A tal fine, la stessa Direzione potrà effettuare controlli sulla contabilità della Società o richiedere alla stessa giustificativi di spesa, report o dati supplementari rispetto a quelli trasmessi al fine di verificare la corrispondenza delle rendicontazioni periodiche ai costi effettivamente maturati, l'inerenza delle spese alle prestazioni oggetto della Convenzione nonché la corretta applicazione dei criteri di imputazione dei costi indiretti.

Entro il mese di Gennaio successivo al termine di ciascun anno solare, inoltre, la Società trasmette una relazione sul conseguimento degli obiettivi rispetto a quanto previsto nel Piano Annuale delle Attività e nei Budget.

Il controllo sui servizi di autoproduzione di cui al punto 1), lettere i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art.3 e sull'esercizio da parte di SIAS delle funzioni delegate dall'ACI ai sensi della presente Convenzione, nonché sulla documentazione contabile trasmessa dalla stessa Società, ai sensi del precedente comma, è svolto dalla Direzione per lo Sport Automobilistico, quale Centro di Responsabilità gestore, che predisporrà apposita relazione a consuntivo per la Giunta Sportiva di ACI e per il Presidente di ACI. Nell'esercizio di tale funzione, il predetto Centro di Responsabilità si avvale anche dei flussi informativi trasmessi dal CCAC al fine di verificare, in corso di gestione, la coerenza tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati. Sempre con cadenza trimestrale, la Società trasmette al Centro di responsabilità per i lavori e le opere di cui all'art. 2, affinché lo stesso possa relazionarne agli Organi dell'ACI:

- 1) gli stati di avanzamento delle opere e dei lavori di cui al punto 1, lettera ix, dell'art.3 con dettaglio dei costi maturati rispetto a quanto stimato a preventivo e con evidenza delle motivazioni degli eventuali scostamenti, unitamente ad una relazione che riporti, tra l'altro, l'eventuale aggiornamento del cronoprogramma;
- 2) lo stato di avanzamento del budget degli investimenti della Società con dettaglio delle opere e/o lavori realizzati rispetto a quanto stimato e con evidenza delle cause degli eventuali scostamenti.

ART. 11 - MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEI SERVIZI DI AUTOPRODUZIONE

Nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, SIAS opererà secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza; la remunerazione spettante a SIAS per le attività e servizi di autoproduzione prestati ai sensi della presente Convenzione, sarà determinata in misura pari al rimborso dei costi da questa sostenuti, calcolati sulla base di idonea documentazione e tenendo conto della congruità ed inerenza degli stessi rispetto alle prestazioni e ai servizi forniti.

I suddetti costi verranno stimati su base annua in funzione del Piano Annuale delle Attività e degli annessi Budget e consuntivati nei Rendiconti di cui al precedente art. 10.

A seguito dell'approvazione di ciascun Rendiconto trimestrale, di cui all'art. 10, riferiti ai servizi di autoproduzione di cui al punto 1), lett.i,ii,iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art.3 la Direzione per lo Sport Automobilistico autorizzerà, attraverso l'emissione di un ordine di acquisto (Oda) e

dell'entrata merci (EM), il rimborso dei costi rendicontati. L'OdA verrà trasmesso alla Società per consentirle l'emissione della fattura elettronica che dovrà essere inviata attraverso il sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate (SDI). Nessuna fattura potrà essere emessa da SIAS senza il ricevimento dell'OdA.

Il medesimo iter di cui sopra verrà seguito dal Centro di responsabilità per i lavori e le opere di cui all'art. 2, per quanto attiene ai Rendiconti trasmessi dalla Società relativamente ai servizi di autoproduzione di cui al punto 1), lett.ix, dell'art.3.

ART. 12 – RICONOSCIMENTO AD ACI DEI DIRITTI RINVENIENTE DAL RAPPORTO DI MANDATO

L'ACI conferisce a SIAS un mandato senza rappresentanza per la vendita dei titoli di ingresso relativi al Gran Premio d'Italia di Formula 1 nonché per la conclusione di contratti attivi comunque riconducibili alla suddetta manifestazione. A fronte di tale mandato, la Società si obbliga a corrispondere all'ACI un corrispettivo d'importo pari ai ricavi conseguiti per le predette attività al netto dei costi ad esse attribuibili.

A tal fine, SIAS trasmetterà, con cadenza trimestrale, alla Direzione per lo Sport Automobilistico, un Rendiconto dei ricavi e dei costi relativi alla biglietteria e alle attività produttive di ricavi comunque riconducibili al Gran Premio d'Italia di Formula 1.

Al termine delle verifiche di propria competenza, la Direzione per lo Sport Automobilistico emetterà fattura a carico di SIAS per un importo corrispondente a quanto dalla stessa rendicontato.

L'ACI, altresì, conferisce a SIAS un mandato senza rappresentanza relativo alla conclusione di contratti attivi per i servizi e le attività di cui ai punti iii,iv,v,vi,vii,viii,x dell'art. 3 della presente convenzione. A fronte di tale mandato, la Società si obbliga a corrispondere all'ACI un corrispettivo d'importo pari ai ricavi conseguiti per le predette attività.

A tal fine, SIAS trasmetterà, con cadenza trimestrale, alla Direzione per lo Sport Automobilistico, un Rendiconto dei ricavi relativi ai predetti servizi/attività resi nei confronti dell'utenza.

Al termine delle verifiche di propria competenza, la Direzione per lo Sport Automobilistico emetterà fattura a carico di SIAS per un importo corrispondente a quanto dalla stessa rendicontato.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento, da parte di ACI, di quanto dovuto per i servizi di autoproduzione resi da SIAS ai sensi della presente Convenzione è effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato a SIAS indicato su ciascuna fattura.

Il pagamento da parte di SIAS di quanto dovuto all'ACI in ragione dei ricavi conseguiti per i servizi e le attività resi all'utenza ai sensi dell'art. 12 della presente convenzione, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato intestato ad ACI indicato su ciascuna fattura.

È ammessa la compensazione finanziaria delle predette partite debitorie e creditorie previo consenso scritto di entrambe le parti.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito nella L. 22 novembre 2002, n. 266, i reciproci pagamenti sono effettuati previa verifica della documentazione attestante la regolarità delle parti nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria mediante l'acquisizione di un DURC ai sensi D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Le parti non sono tenute, con riferimento ai pagamenti reciproci oggetto della presente Convenzione, alle verifiche di cui all'art.48 bis del D.P.R. 602/1973, così come chiarito nella circolare n.13 del 21.03.2018 della Ragioneria Generale dello Stato in quanto rientranti nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, enti e società ricadenti nell'ambito soggettivo dell'articolo 48 bis del D.P.R. 602/1973.

In conformità a quanto stabilito nella determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'AVCP, successivamente aggiornata dalla determinazione n.556 del 31.05.2017 dell'ANAC, i movimenti finanziari relativi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 31 agosto 2010, n. 136.

ART. 14 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti, di comune accordo, escludono la cessione a terzi della presente Convenzione e pertanto SIAS si impegna ad espletare i predetti servizi attraverso la propria organizzazione, garantendone ad ACI l' idoneità agli scopi prefissati per tutto il tempo della sua validità ed impegnandosi ad adeguare con tempestività le proprie strutture alle mutate esigenze dell'Ente mandante.

In caso di inadempienza da parte della Società all'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

È tuttavia consentito a SIAS di ricorrere, nel rispetto delle norme vigenti e comunque per oggetti circoscritti, all'ausilio di imprese dotate della necessaria capacità tecnico-economica, alle quali potrà demandare in parte l'esecuzione dei servizi di cui al presente accordo, con facoltà della medesima SIAS di stipulare in proprio tutti i relativi accordi e di conferire i relativi incarichi, stabilirne le condizioni e disporre le modalità di regolare esecuzione, ferma restando in ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità di quest'ultima per tutti i rischi e gli oneri connessi all'instaurazione dei predetti rapporti.

SIAS è tenuta a rispondere direttamente ad ACI della qualità, efficacia ed efficienza del servizio reso e si impegna ad apportarvi immediatamente tutte le eventuali migliorie, integrazioni e modificazioni che ACI riterrà necessarie ed opportune per la migliore realizzazione del servizio stesso.

ART. 15 - DURATA DELLA CONVENZIONE - RECESSO ANTICIPATO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a partire dal e fino al_____.

Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., ACI ha diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicarsi a SIAS in forma scritta salvo l'eventuale minor termine di legge, qualora sopravvengano disposizioni normative che limitino, condizionino o non consentano la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima.

Qualora la Società contravvenga ad una qualsiasi delle obbligazioni a suo carico previste dalla presente Convenzione o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente in ordine all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite o degli obblighi non adempiuti.

Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto. È fatto salvo il risarcimento del danno.

In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la Convenzione anche nei seguenti casi:

- modifiche all'oggetto sociale della Società che incidono in maniera sostanziale sull'oggetto della Convenzione;
- perdita da parte di SIAS dei requisiti di società in house dell'ente pubblico ACI;
- cessazione per qualsiasi causa, della convenzione di subconcessione dell'Autodromo Nazionale di Monza stipulata tra ACI e SIAS.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), con la sottoscrizione del presente accordo entrambe le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento stesso in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti nel presente contratto e/o successivamente acquisiti nel corso del rapporto contrattuale. Le Parti attribuiscono quindi alla sottoscrizione del presente accordo il valore di consenso per il trattamento e le comunicazioni a terzi dei dati stessi per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

ART. 17 - CODICE DI COMPORTAMENTO, CODICE ETICO, PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

SIAS dichiara di essere edotta in ordine alle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e prende atto che ACI, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti, si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice di comportamento nonché nel proprio Codice Etico.

SIAS si obbliga a rispettare i suddetti codici, a divulgarli all'interno della propria organizzazione e a darne informativa ai propri appaltatori e/o consulenti, durante l'espletamento delle attività affidate da ACI, e prende atto che la violazione dei principi ivi contenuti sarà considerata quale grave inadempimento degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e determinerà la risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ACI. Entrambi i codici, che SIAS dichiara di conoscere e aver attentamente letto avendone ricevuta copia, sono pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale dell'ACI www.aci.it.

SIAS dichiara di avere adottato, oltre ad un proprio Codice etico e Codice di comportamento, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 integrato, con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità, dal Piano di Prevenzione della Corruzione in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012 e le successive linee guida emanate dall'ANAC in attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni.

SIAS è consapevole di essere tenuta a garantire il rispetto della vigente normativa volta ad assicurare la trasparenza della propria attività in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016. A tal fine pubblica, tra l'altro, sul proprio sito istituzionale www.monzanet.it, oltre alla documentazione espressamente stabilita dalla legge, anche il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed il proprio Codice di Comportamento ed il Codice etico.

ART. 18 - IMPOSTE

Le somme reciprocamente pattuite con la presente Convenzione sono soggette ad I.V.A., trattandosi di prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese commerciali ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, in caso di registrazione del presente atto, sarà dovuta l'imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 con oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

La presente Convenzione è soggetta alla giurisdizione e alla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali contestazioni relative alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione, così come di ciascuno dei suoi atti esecutivi. Tutte le controversie che potessero insorgere tra le Parti circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo saranno di competenza del Foro territoriale di Roma.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Ogni eventuale modifica e/o integrazione della Convenzione dovrà essere concordata tra le Parti e formalizzata per iscritto.

L'invalidità e/o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non comporta l'invalidità e/o inefficacia della Convenzione nel suo complesso. Verificandosi tale ipotesi, le Parti dovranno sostituire la disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Fatto a Roma il _____

SIAS S.p.A.

Automobile Club d'Italia

(Dott. Giuseppe Redaelli)

(Ing. Angelo Sticchi Damiani)